



Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 89 del 30/07/2015

Oggetto : Rilevazione personale in eccedenza anno 2015. Dotazione organica e piano triennale fabbisogno del personale 2015/2017. Approvazione

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 14:30 nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

| | |
|--------------------|--------------|
| 1 SOLAZZO Emanuele | Sindaco |
| 2 DORINI Ilenia | Vice Sindaco |
| 3 PETRELLI Marco | Assessore |
| 4 PELLE' Fabio | Assessore |
| 5 NUZZACI Federica | Assessore |

| Presente | Assente |
|----------|---------|
| Si | |

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI.

Il Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

Data 30/07/2015

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

f.to Dott.ssa Iacomelli Loidana

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Data

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

FINANZIARIO

f.to Adriano MIGALI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449, al comma 1, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68, e, al comma 19, prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- che l'art. 89, comma 5 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267 prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- che l'art. 91 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267 prevede:
 - che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12/3/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
 - che gli enti locali, programmino le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione per il personale è altresì sancito dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, e che, in particolare, il richiamato art. 6, ai commi 3 e 4, dispone che la ridefinizione degli uffici e della dotazione organica debba essere operata periodicamente o comunque a scadenza triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale;
- che l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva delle spese e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che l'art. 34, comma 1, della Legge 27/12/2002, n. 289, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti prevede la rideterminazione delle dotazioni organiche;
- che gli artt. 34 e 35, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (decreto "Brunetta"), hanno, rispettivamente, modificato gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, prevedendo, in particolare, che:
 - le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista;
 - rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;
 - il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- che l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come novellato dal comma 1 dell'art. 16 della L. 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), prevede che le Amministrazioni Pubbliche procedono annualmente alla rilevazione del personale in eccedenza, al fine di ricollocare il personale eccedente o in soprannumero anche in altre amministrazioni nel medesimo ambito regionale;
- che il secondo comma dell'articolo anzi citato espressamente recita: "Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

DATO ATTO che nel corso del 2014/2015 sono intervenute le seguenti modifiche all'assetto organizzativo dell'Ente:

- Dal 1° marzo 2014: pensionamento di una unità di Cat. B 1, assegnato all'Area Gestione del Territorio, posto attualmente vacante;
- Dal 1° luglio 2014: trasferimento per mobilità volontaria presso altro Ente della figura dell'Istruttore Direttivo Assistente Sociale Cat. D1, posto attualmente vacante;
- Dal 18 dicembre 2014: trasferimento per mobilità volontaria presso altro Ente della figura dell'Istruttore Direttivo contabile Cat. D1, posto attualmente vacante;
- Dal 1° gennaio 2015: pensionamento di una unità di Cat. C 1, posto attualmente vacante;
-

SENTITI in sede di Conferenza i titolari di Posizione Organizzativa i quali, a seguito della ricognizione effettuata dagli stessi, hanno evidenziato:

- che non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
- che per l'Area Affari Generali e Servizi alla Persona, la Responsabile ritiene di dover procedere con l'assunzione a tempo indeterminato della figura dell'Assistente Sociale;
- che per l'Area Tecnica, il Responsabile ritiene di dover procedere con l'assunzione a tempo indeterminato della figura di un Istruttore Direttivo tecnico, Cat. D1;
- che per l'Area di Polizia Locale il Comandante, ritiene di dover procedere con l'assunzione a tempo indeterminato di un'ulteriore unità di Agente di PL Cat. C;

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di personale introdotte:

➤ dal D.L. 24.06.2014, n. 90 e dalla relativa Legge di conversione 11.08.2014, n. 114 e in particolare:

- delle nuove facoltà assunzionali per gli Enti soggetti al patto di stabilità disposte dall'art. 3:
 - per gli anni 2014 e 2015 gli Enti soggetti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 5, primo periodo);
 - per gli anni 2016 e 2017 questa facoltà assunzionale viene fissata nel limite dell'80%, per poi passare al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5, terzo periodo);
 - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile (comma 5, quinto periodo);
 - dei nuovi requisiti per poter effettuare assunzioni:
 - nuovo comma 557 quater alla L. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del citato D.L. n. 90/2014, il quale testualmente dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente, cioè 2011-2012-2013;
- dalla L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1, comma 424, ai sensi della quale: "Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie di processi di mobilità. Esclusivamente per le formalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'Economia e delle Finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";

➤ dalla circolare Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015;

TENUTO ALTRESI' CONTO che l'art. 1, comma 47, della L. 30/12/2004, n. 311, stabilisce che "In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";

PRESO QUINDI ATTO che:

- non è consentito bandire nuovi concorsi a tempo indeterminato;
- la capacità assunzionale va destinata prima di tutto ai vincitori di concorso (non agli idonei) e alla ricollocazione del personale in soprannumero delle Province destinatarie dei processi di mobilità;
- ripetute pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno ritenuto che la deroga al regime limitativo delle assunzioni recata dal citato articolo art. 1, comma 47, L. 311/2004, si fonda sul fatto che la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l'operazione risulta neutra per la finanza pubblica. Per l'ente destinatario, quindi, gli ingressi di personale in mobilità non vanno a detrimento del monte assunzioni effettuabili secondo la disciplina limitativa ad esso applicabile;
- alla luce della richiamata circolare ministeriale n. 1/2015 non è consentito bandire procedure di mobilità se non riservate esclusivamente al personale di enti di area vasta;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra fatte, degli obiettivi strategici che l'Amministrazione intende perseguire nei prossimi mesi, delle linee programmatiche e della relazione previsionale e programmatica, nonché della previsione di spesa iscritta nel bilancio 2015 di proporre l'adozione di una dotazione organica dell'Ente coincidente con l'ultima adottata con la DGC 164/2014, rinviando ad altro momento eventuali riflessioni su possibili processi di riorganizzazione, razionalizzazione e sviluppo dell'occupazione così come richiesto dai Responsabili di Area;

PRESA VISIONE della proposta di dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno del personale 2015/2017;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1. Di dare atto che nel Comune di Arnesano, a seguito della ricognizione effettuata dai Titolari di Posizione Organizzativa, non sono attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;
2. Di dare atto che, conseguentemente, il Comune Arnesano non deve avviare nel corso dell'anno 2015 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
3. Di approvare l'allegata dotazione organica dell'ente per gli anni 2015/2017, elaborata in coerenza con le considerazioni fatte in premessa, così come risulta dall'allegato "A" al presente provvedimento;
4. Di non dare corso a nuove assunzioni di personale approvando l'allegato programma triennale del fabbisogno di personale 2015/2016, in coerenza con le considerazioni fatte in premessa;
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento per la Funzione Pubblica;
6. Di informare le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU dell'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, a voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Emanuele Solazzo

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 04/08/2015 all'Albo Pretorio Comunale con numero di repertorio 651 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti di ufficio si attesta

- Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI